

SEI UN CAREGIVER FAMILIARE?

Ti prendi cura di qualcuno che non può prendersi cura di se stesso completamente?

Per favore, aiutaci ad aiutarti completando questo modulo.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La validità di questa dichiarazione è subordinata all'individuazione formale del sottoscrittore come Caregiver nel Progetto personalizzato della persona accudita

Il/la Sottoscritto/a

Nome	
Cognome	
Data di nascita	
Indirizzo di residenza	
Codice fiscale	

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di essere **"CAREGIVER FAMILIARE"**

"persona che presta volontariamente cura e assistenza" a un proprio caro non autonomo.¹

DICHIARA inoltre

Numero di telefono di contatto	
E-mail	
Qualunque altra informazione ritiene utile darci (Amministratore di sostegno, tutore, curatore, ecc.)	
Legame (coniugio, parentela, affinità, amicizia, altro)	
Nome e Cognome dell'assistito (facoltativo)	
Anno di nascita dell'assistito	
Sesso dell'assistito	
Comune di residenza dell'assistito (tra i comuni dell'Unione Rubicone e Mare)*	

* fanno parte dell'Unione Rubicone e Mare i comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano sul R.

Data:.....

Firma*:

*è necessario allegare un documento di identità

Si allega informativa privacy /consenso al trattamento dei dati e informativa sui diritti e doveri del caregiver.

Sezione a cura dei servizi sociali e sanitari locali

Si conferma che il/la Sig./a.....è stato/a incluso/a nel Progetto personalizzato del proprio caro non autonomo in data a cura del Servizio

¹ La **Legge Regionale n. 2/2014** definisce: "Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé".

DIRITTI DEL CAREGIVER

INFORMAZIONE

I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito (ovvero di chi ne esercita la tutela), forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie (nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali), sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.

Nell'ambito delle proprie competenze, le Aziende Unità Sanitarie Locali, i distretti, i Comuni e la Regione promuovono iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi ed iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare.

SOSTEGNO

I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata. Il supporto può prevedere:

- l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi;
- la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
- il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di burnout (inteso come esito patologico di un processo di stress che colpisce le persone che esercitano attività di cura), anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari;
- la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PAI della persona assistita;
- l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con l'elaborazione di un possibile piano per fronteggiare l'emergenza o la ridefinizione del PAI stesso, qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
- il sollievo di emergenza e di tipo programmato;
- il sostegno economico nelle forme previste dalla normativa in tema di non autosufficienza (es. erogazione dell'assegno di cura, interventi economici per l'adattamento domestico);
- l'effettuazione di visite specialistiche al domicilio nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità di personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Nello svolgimento delle attività di assistenza, il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura (assistenti familiari/badanti).

COINVOLGIMENTO NEL PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)

Il caregiver familiare, previo consenso della persona cara assistita, è coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PAI stesso.

ASCOLTO

Le rappresentanze dei caregiver sono sentite nell'ambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria (piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale).

Gli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sono formati per sviluppare capacità di ascolto, relazione, comunicazione nei confronti del caregiver familiare, tenendo conto anche degli aspetti psicologici, degli stati emotivi e del contesto personale, familiare e sociale.

RICONOSCIMENTO COMPETENZE

Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver operante nell'ambito del PAI potrà essere valutata ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria (sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro").

AGEVOLAZIONI SUL LAVORO (permessi, ecc.)

In base alla legge 104/92, i lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno diritto a fruire di varie tipologie di permessi (3 giorni di permesso mensili retribuiti anche frazionabili in ore; congedo straordinario retribuito 2 anni) se genitori, familiari, conviventi di persona disabile grave con specifica certificazione di handicap articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 dall'apposita Commissione operante in ogni Azienda USL. I Contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere altre facilitazioni e opportunità: es. telelavoro, cessione ferie, ecc.

AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI

Il caregiver familiare è fra le categorie che possono accedere all'APE Social. I requisiti richiesti sono dettagliati nella lettera c del comma 179 della Legge di Bilancio 2017 (legge 232/2017), e nell'articolo 2 del Dpcm attuativo (88/2017). In particolare, il lavoratore deve avere almeno 30 anni di contributi e 63 anni di età anagrafica, al momento della richiesta deve assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

Note: La conferma, anche nei prossimi anni, dell'opportunità dell'APE social per i caregiver familiare così come la possibilità che siano introdotte ulteriori agevolazioni previdenziali (es. contributi figurativi per il periodo di caregiving) sono di competenza del Governo nazionale.

IMPEGNI DEL CAREGIVER

DISPONIBILITÀ A GARANTIRE L'ASSISTENZA, A FORMARSI E A COLLABORARE COI SERVIZI

A seguito dell'informazione fornita dai servizi sulle problematiche della persona assistita e sulle opportunità di sostegno possibili, il caregiver familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte di un servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

IMPEGNO A GARANTIRE LE ATTIVITÀ ESPLICITE NEL PAI

Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver di svolgere al meglio le attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé stesso. L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del piano assistenziale individualizzato.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento	Unione Rubicone e Mare, con sede in Cesenatico, Via Marino Moretti n. 5, cap 47042 (FC).
Responsabile della Protezione Dati (RPD)	Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: rpd@unionerubiconemare.it .
Finalità	La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali in materia di servizi sociali è unicamente l'attivazione del/dei servizio/servizi richiesto/i (procedura di riconoscimento del caregiver familiare)
Base giuridica	La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) <u>e dall'art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 2016/679</u> ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato).
Destinatari dei dati personali	I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale	I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
Periodo/criteri di conservazione	I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.
Diritti dell'Interessato	L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento o una PEC all'indirizzo: protocollo@pec.unionerubiconemare.it .
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati	La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione	Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.